



eKAB-Nr.: 00.065.098

Stelle: Regierung Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten

Veröffentlicht: 23.12.2021

Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG)

Il testo della revisione parziale della legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG) del 27 agosto 2021, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato l'8 settembre 2021 nel Foglio ufficiale cantonale (eFUC n. 00.062.178).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 dicembre 2021. Il 21 dicembre 2021 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG) del 27 agosto 2021 con effetto al 1° gennaio 2022.

In nome del Governo

Il Presidente: Mario Cavigelli

Il Cancelliere: Daniel Spadin



eKAB-Nr.: 00.062.178

Stelle: Grosser Rat Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Fakultative Referenden

Veröffentlicht: 08.09.2021

Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG)

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 7 dicembre 2021

Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG)

Modifica del 27 agosto 2021

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: —

Modificato: 210.100 | 320.100 | 350.100 | **350.500** | 613.000 | 618.100

Abrogato: —

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del 4 maggio 2021,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG)" CSC [350.500](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:



Art. 1 cpv. 1 (modificato)

¹ La presente legge disciplina l'esecuzione di sanzioni penali, l'assistenza riabilitativa e l'assistenza sociale nonché altri compiti che vengono delegati agli uffici competenti per l'esecuzione giudiziaria. In assenza di disposizioni particolari, la legge è applicabile anche alle forme di privazione della libertà menzionate all'articolo 13 che non interessano l'esecuzione di sanzioni penali.

Art. 3 cpv. 1

¹ Il Governo disciplina i dettagli in particolare riguardo:

- a) **(modificata)** alle procedure per la preparazione, lo svolgimento e la conclusione delle pene detentive e delle misure, nonché dell'espiazione anticipata delle pene detentive e delle misure;
- c) **(modificata)** allo svolgimento dell'assistenza riabilitativa, delle misure sostitutive, del controllo delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria;

Art. 4 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

Pene detentive e misure

1. Competenza e procedura (titolo modificato)

¹ Nei casi in cui il CP^[1] conferisce a un tribunale la competenza per ordinare atti d'esecuzione, la competenza spetta al tribunale che ha emesso la sentenza di prima istanza. Su richiesta dell'Ufficio tale tribunale decide anche in merito alla soppressione di misure conformemente all'articolo 59, all'articolo 60, all'articolo 61 e all'articolo 63 CP, se contestualmente in un procedimento giudiziario occorre decidere in merito alle conseguenze giuridiche.

² Inoltre il Governo designa gli uffici competenti per l'esecuzione di pene detentive e misure, nella misura in cui il CP, il diritto penale minorile^[2] o altri atti normativi non dispongano diversamente.

³ Se un tribunale esercita la funzione di autorità d'esecuzione, alla procedura si applica il Codice di diritto processuale penale svizzero^[3]. La procedura dinanzi ad altre autorità d'esecuzione penale si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa^[4], per quanto la presente legge non preveda nulla di diverso.

Art. 4a (nuovo)

2. Coinvolgimento di terzi

¹ Per adempiere a singoli compiti, gli uffici competenti per l'esecuzione di pene e misure possono coinvolgere istituzioni e strutture statali e private riconosciute nonché specialisti ufficiali e privati, in particolare per l'assistenza sanitaria, l'assistenza e la garanzia della sicurezza.



² Le parti coinvolte devono disporre delle conoscenze specifiche necessarie e devono garantire l'adempimento impeccabile dei compiti. La Polizia cantonale può sottoporle a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

³ Le parti coinvolte alle quali vengono delegati compiti di sicurezza sono autorizzate ad applicare la coercizione diretta e a utilizzare ausili adatti, nella misura in cui ciò risulti necessario per adempiere ai compiti legati all'esecuzione loro delegati.

⁴ Gli uffici competenti definiscono i requisiti necessari per l'adempimento dei compiti. Essi possono stipulare un accordo di prestazioni con le parti coinvolte.

Art. 5 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

² Se al posto di una pena pecuniaria o di una multa è subentrata una pena detentiva sostitutiva, in caso di successivo pagamento la pena pecuniaria o la multa spetta all'Ufficio.

³ La Procura pubblica, su proposta dell'Ufficio, decide la commutazione di multe inflitte da un'autorità amministrativa in una pena sostitutiva.

Art. 7 cpv. 3 (abrogato)

³ *Abrogato*

Art. 8 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

¹ Le prestazioni assicurative per trattamenti, nonché altre prestazioni delle assicurazioni sociali spettanti al condannato o al collocato vengono impiegate per coprire le spese.

² Il condannato o il collocato:

- a) **(modificata)** copre spese personali, in particolare tabacchi, generi voluttuari, articoli da toilette e abbonamenti a giornali, spese per congedi, nonché le tasse per l'utilizzazione di apparecchi radio, televisivi e telefonici;
- b) **(modificata)** deve partecipare in misura adeguata alle spese di semiprigionia, di lavoro in esterno, di alloggio e lavoro in esterno nonché della sorveglianza elettronica;
- c) **(modificata)** deve partecipare in misura adeguata alle spese sanitarie, in caso non sia assicurato;
- e) **(modificata)** deve partecipare in misura adeguata alle spese di trattamenti ambulatoriali disposti, qualora non se ne facciano carico terzi;
- f) **(nuova)** negli altri casi deve partecipare in misura adeguata alle spese d'esecuzione, nei limiti delle proprie possibilità finanziarie.



³ Per forme d'esecuzione particolari e altre spese particolari sostenute nell'interesse del condannato o del collocato, può essere richiesto un adeguato anticipo o possono essere concordati pagamenti rateali.

Titolo dopo Art. 8

2.3. (abrogato)

Art. 9

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 5 (nuovo)

¹ Per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive nei confronti di minori ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 PPMin^[5]) è competente la Procura dei minorenni.

² Su incarico della Procura dei minorenni, l'Ufficio esegue tutte le misure protettive e le pene pronunciate nei confronti di minori. Tra queste rientrano anche le misure protettive provvisorie disposte durante il procedimento penale in corso, la sorveglianza elettronica per far rispettare l'interdizione di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate, l'impiego della sorveglianza elettronica quale misura sostitutiva e quale garanzia della liberazione condizionale.

⁵ Le spese dell'esecuzione delle pene e delle misure protettive nei confronti di minori sono a carico del Cantone, per quanto non siano i genitori, i minori, un altro Cantone o terzi ad assumersi le spese.

Art. 11 cpv. 1 (modificato)

¹ Per il resto si applicano per analogia l'articolo 42 e l'articolo 45 PPMin^[6]) e le disposizioni della presente legge concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 13 cpv. 1 (modificato)

Compiti (titolo modificato)

¹ Le istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone servono all'esecuzione:

- c) **(modificata)** di pene detentive sotto forma di semiprigionia e di lavoro in esterno;
- d) **(modificata)** di provvedimenti coercitivi privativi della libertà in materia di diritto degli stranieri;



- i) **(modificata)** del ricovero a scopo di assistenza;
- j) **(nuova)** dell'arresto da scontare fuori del servizio conformemente al Codice penale militare^[7]).

Art. 13a (nuovo)

Penitenziari

¹ Il Cantone gestisce penitenziari cantonali.

² Questi servono principalmente all'esecuzione di pene detentive e di provvedimenti privativi della libertà.

Art. 13b (nuovo)

Servizi psichiatrici dei Grigioni

1. Mandato di prestazioni

¹ I Servizi psichiatrici dei Grigioni gestiscono un'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

² Per la gestione dell'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche i Servizi psichiatrici dei Grigioni hanno a disposizione misure di sicurezza, coercitive e disciplinari secondo la presente legge.

Art. 13c (nuovo)

2. Vigilanza

¹ Nell'ambito dell'esecuzione delle misure i Servizi psichiatrici dei Grigioni sono soggetti alla vigilanza del Dipartimento.

² Nella misura in cui è necessario per l'assunzione di questo compito, salvaguardando le disposizioni in materia di protezione dei dati, essi devono fornire informazioni al Dipartimento e concedergli l'accesso ai propri locali e strutture nonché a registrazioni.

³ Per adempiere al compito di vigilanza il Dipartimento può coinvolgere specialisti. È autorizzato a impartire gli ordini necessari per ristabilire la regolare attività dell'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

⁴ Il Dipartimento approva il regolamento interno dell'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

Art. 13d (nuovo)

Istituzioni private

1. Ammissione



¹ Istituzioni private sono autorizzate a occuparsi dell'esecuzione di pene sotto forma di semiprigionia e di lavoro in esternato nonché di misure secondo l'articolo 59 - articolo 61 e l'articolo 63 CP^[8]) se esse:

- a) rispettano i principi in materia d'esecuzione penale;
- b) si impegnano a rispettare le direttive e i promemoria della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene;
- c) dispongono di un'autorizzazione per la gestione di un'istituzione secondo la legislazione sanitaria, sui disabili o sulla scuola.

² Alle istituzioni private vengono conferite le competenze di cui necessitano per adempiere il compito legato all'esecuzione assunto. Il diritto di disporre alimentazioni forzate e trattamenti coatti può essere conferito solo a ospedali e cliniche con offerta stazionaria. Le istituzioni private non possono decidere in merito al trasferimento.

Art. 13e (nuovo)

2. Procedura di autorizzazione

¹ Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione e conferisce le competenze necessarie per l'assunzione del compito legato all'esecuzione per una durata di quattro anni.

² L'autorizzazione è revocata se le condizioni d'autorizzazione non sono più soddisfatte o se a posteriori vengono accertati fatti a seguito dei quali avrebbe dovuto essere rifiutata.

Art. 13f (nuovo)

3. Vigilanza

¹ Nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure le istituzioni private sono soggette alla vigilanza del Dipartimento.

² Nella misura in cui è necessario per l'assunzione di questo compito, salvaguardando le disposizioni in materia di protezione dei dati, essi devono fornire informazioni al Dipartimento e concedergli l'accesso ai propri locali e strutture nonché a registrazioni.

³ Per adempiere al compito di vigilanza il Dipartimento può coinvolgere specialisti. È autorizzato a impartire gli ordini necessari per ristabilire la regolare attività delle istituzioni private.

⁴ Il Dipartimento approva il regolamento interno delle istituzioni private.

Art. 13g (nuovo)

Prescrizioni relative alla separazione



¹ Nelle istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone devono essere collocati separatamente:

- a) i collocati che si trovano in regime di carcerazione preventiva e di sicurezza e i collocati che si trovano in regime di esecuzione delle pene e delle misure;
- b) i collocati oggetto di provvedimenti coercitivi privativi della libertà di diritto degli stranieri e altri collocati;
- c) i collocati posti in arresto da scontare fuori del servizio conformemente al Codice penale militare^[9]) e altri collocati;
- d) i collocati che stanno scontando pene di diritto civile e di diritto penale, eccetto negli istituti per adolescenti;
- e) i collocati minorenni e adulti;
- f) le donne e gli uomini che stanno scontando una pena. Per quanto possibile si tiene conto dell'identità di genere delle persone collocate.

² In via eccezionale, con il consenso dell'autorità collocante, i penitenziari, le istituzioni d'esecuzione di misure terapeutiche e le istituzioni private dell'esecuzione delle pene e delle misure possono scostarsi dalle prescrizioni relative alla separazione, in presenza di interessi preponderanti degli interessati e se non vi si oppongono disposizioni particolari.

Art. 15 cpv. 3 (modificato)

³ I collocati devono rispettare le prescrizioni concernenti l'esecuzione e devono dare seguito alle disposizioni dell'istituzione d'esecuzione, nonché dell'autorità collocante. Essi si astengono da qualsiasi azione che comprometta lo svolgimento ordinato dell'esecuzione, il raggiungimento degli obiettivi dell'esecuzione, nonché il mantenimento della sicurezza e dell'ordine.

Art. 17 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato)

Differimento (titolo modificato)

² In merito all'idoneità alla carcerazione decide l'autorità collocante.

³ Essa deve richiedere una valutazione effettuata da un medico, qualora non vi siano a disposizione documenti medici sufficienti.

⁴ All'autorità collocante spetta la competenza di disporre misure provvisoriale necessarie per motivi di sicurezza pubblica. In caso di necessità, essa informa l'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Entrambe decidono di comune accordo le misure necessarie.



Art. 18 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

¹ L'autorità collocante può trasferire i collocati in un'altra istituzione d'esecuzione per la continuazione dell'esecuzione se:

Elenco invariato.

² In casi urgenti le istituzioni d'esecuzione possono trasferire i collocati in un'altra istituzione d'esecuzione per la continuazione dell'esecuzione per i motivi di cui al capoverso 1 lettera a o lettera b. L'istituzione d'esecuzione informa senza indugio l'autorità collocante in merito al trasferimento.

³ L'autorità collocante decide entro 30 giorni in merito al mantenimento, alla modifica o alla soppressione del trasferimento ordinato dall'istituzione d'esecuzione.

Art. 19 cpv. 1 (modificato)

Interruzione di pene e misure (**titolo modificato**)

¹ L'autorità collocante può vincolare l'autorizzazione dell'interruzione di pene e misure secondo l'articolo 92 CP^[10]) a condizioni sul comportamento, sull'occupazione, sul luogo di dimora, sull'obbligo di notifica, nonché alla disposizione di una sorveglianza o di un'assistenza.

Art. 20

Abrogato

Art. 22 cpv. 1

¹ Per garantire l'esecuzione, quale misura di identificazione è permesso in particolare:

- a) (**modificata**) riprendere immagini;

Art. 23 cpv. 1 (modificato)

¹ L'istituzione d'esecuzione può ordinare la perquisizione dei collocati, dei loro effetti personali e della loro cella, nonché disporre prove delle urine, prove dell'alito, prelievi di sangue, prelievi di un campione di capelli o il controllo esterno di aperture del corpo (esame corporale superficiale).

Art. 23a (nuovo)

Sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini



¹ Tramite apparecchi riconoscibili di trasmissione e di registrazione di immagini allo scopo di identificare persone, per motivi di protezione della sicurezza e dell'ordine è permesso sorvegliare le seguenti aree:

- a) l'abitacolo di veicoli che servono al trasporto di collocati da e verso le istituzioni d'esecuzione; e
- b) l'interno di istituzioni d'esecuzione.

Non è consentito sorvegliare mediante acquisizione di immagini le celle, le camere per i pazienti e gli impianti sanitari.

² L'area esterna delle istituzioni d'esecuzione può essere sorvegliata con dispositivi riconoscibili di acquisizione di immagini allo scopo di identificare persone, se sussiste una minaccia concreta alla sicurezza e all'ordine. La decisione generale emanata a questo scopo dall'Ufficio su richiesta dell'istituzione d'esecuzione ha validità illimitata.

³ Le immagini registrate devono essere eliminate dopo l'analisi, al più tardi 90 giorni dopo la registrazione, nella misura in cui non siano necessarie nel quadro di un procedimento d'esecuzione penale, di un procedimento penale o per la difesa da pericoli.

Art. 23b (nuovo)

Controlli di accesso e di uscita

¹ Per i controlli di accesso e di uscita le istituzioni d'esecuzione possono impiegare procedimenti biometrici al fine di verificare l'identità delle persone.

² Per le persone la cui identità non può essere verificata mediante i procedimenti biometrici impiegati, esistono controlli di accesso e di uscita alternativi. Alle altre persone l'accesso alle istituzioni d'esecuzione viene negato se esse non si sottopongono al procedimento biometrico per i controlli di accesso e di uscita.

³ I dati biometrici rilevati possono essere utilizzati esclusivamente per i controlli di accesso e di uscita.

⁴ Devono essere eliminati su richiesta dell'interessato e al più tardi entro 90 giorni da quando è venuta meno la ragione per l'elaborazione dei dati, a meno che l'interessato acconsenta espressamente a un'elaborazione dei dati più lunga.

Art. 24 cpv. 1 (modificato), cpv. 4 (modificato)

¹ L'istituzione d'esecuzione può disporre speciali misure di sicurezza contro un collocato, se a causa del suo comportamento oppure per via del suo stato psichico sussiste un elevato pericolo di fuga, di minaccia contro se stesso o contro terzi o il pericolo di danneggiamenti.



⁴ È consentito ammanettare un collocato su ordine dell'istituzione d'esecuzione per farlo uscire, accompagnarlo o trasportarlo, anche se l'elevato pericolo di fuga sussiste per motivi diversi da quelli di cui al capoverso 1.

Art. 25 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo)

Segnalazione, accompagnamento e arresto **(titolo modificato)**

¹ Se un collocato è fuggito oppure si trattiene fuori dell'istituzione d'esecuzione senza autorizzazione, l'istituzione d'esecuzione può chiedere alla Polizia cantonale che lo segnali o lo accompagni per scoprire il luogo in cui si trattiene o per arrestarlo.

² Nei casi menzionati nel capoverso 1 il personale stesso dell'istituzione d'esecuzione può arrestare i collocati e ricondurli al penitenziario.

³ L'autorità collocante deve essere informata senza indugio.

Titolo dopo Art. 25 (modificato)

4.4. Misure coercitive

Art. 26 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

Coercizione diretta **(titolo modificato)**

¹ L'applicazione della coercizione diretta e l'utilizzo di ausili idonei sono possibili nei confronti di collocati renitenti o violenti, al fine di evitare la loro fuga o per il loro nuovo arresto.

² Contro altre persone che si trovano illegalmente nell'area dell'istituzione d'esecuzione, che cercano di penetrarvi o di liberare dei collocati, l'applicazione della coercizione diretta e l'utilizzo di ausili idonei sono permessi se lo scopo prefissato non può essere raggiunto in alcun altro modo.

Art. 27 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

¹ Nel caso di uno sciopero della fame, l'istituzione d'esecuzione può ordinare un'alimentazione forzata, che deve essere effettuata sotto direzione e partecipazione medica, qualora sussista un pericolo di vita o un grave pericolo per l'interessato. Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso amministrativo presso l'Ufficio.

³ L'istituzione d'esecuzione informa l'interessato in merito alla misura coercitiva prevista e gli concede la possibilità di essere sentito, se non vi è pericolo nel ritardo. Essa ordina il patrocinio da parte di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati o che gode della libera circolazione secondo la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati^[11].



Art. 28

Abrogato

Art. 29 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

Trattamento coatto

1. Trattamento coatto con indicazione medica (titolo modificato)

¹ La disposizione e il procedimento di prima istanza in caso di trattamento coatto con indicazione medica si conformano alle disposizioni del Codice civile svizzero^[12], le quali disciplinano il trattamento medico coatto e le misure coercitive restrittive della libertà di movimento nel quadro del ricovero a scopo di assistenza.

a) *abrogata*

b) *abrogata*

c) *abrogata*

² Le decisioni riguardo a trattamenti coatti con indicazione medica possono essere impugnate dall'interessato con ricorso amministrativo presso l'Ufficio entro dieci giorni dalla comunicazione.

Art. 30 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo)

2. Medicazione coatta indicata a seguito di una misura (titolo modificato)

¹ Durante l'esecuzione di una misura terapeutica l'autorità collocante può disporre una medicazione coatta se ciò è indispensabile per attuare la misura in modo promettente dal punto di vista della psichiatria forense.

² La medicazione coatta indicata a seguito di una misura è ammissibile solo se è raccomandata e controllata da un medico specialista in psichiatria.

³ L'autorità collocante informa l'interessato in merito alla prevista medicazione coatta indicata a seguito di una misura e gli dà la possibilità di esprimersi al riguardo. Essa ordina il patrocinio da parte di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati o che gode della libera circolazione secondo la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati^[13].

⁴ L'autorità collocante deve verificare a intervalli regolari se continuano a sussistere i presupposti per una medicazione coatta indicata a seguito di una misura.

Art. 31

Abrogato



Art. 32

Abrogato

Art. 34 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Qualora le spese per trattamenti non siano coperte dalle spese d'esecuzione, dalle assicurazioni malattia, da altre assicurazioni o dalla partecipazione alle spese del collocato esse sono a carico del Cantone collocante.

³ Prima di ogni trattamento non urgente, con l'ufficio collocante è necessario stabilire chi si assumerà le spese. Se la copertura delle spese non è garantita, il collocato deve versare un anticipo o dei pagamenti rateali.

Art. 36 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

¹ Nella misura in cui ciò sia compatibile con la gestione dell'istituzione d'esecuzione, i collocati hanno diritto di ricevere visite, di telefonare nonché di inviare lettere e pacchi a proprie spese come pure di riceverli.

² I contatti con le autorità di vigilanza non sono sottoposti a restrizioni. I contatti con il difensore possono essere limitati o vietati alle condizioni menzionate nell'articolo 84 capoverso 4 CP^[14].

³ I contatti con altre persone possono essere limitati o vietati ai fini della tutela della sicurezza e dell'ordine. Simili disposizioni possono essere pronunciate nei confronti di avvocati e di assistenti spirituali nonché di medici solo in caso di sospetto di abuso o in caso vi sia un pericolo per la sicurezza e l'ordine.

⁴ Le persone interessate devono essere informate in merito alle misure di sicurezza. La documentazione ottenuta mediante misure di sicurezza deve essere distrutta o eliminata dopo l'analisi, al più tardi 90 giorni dopo l'acquisizione, nella misura in cui non sia necessaria nel quadro di un procedimento d'esecuzione penale, di un procedimento penale o per la difesa da pericoli.

Art. 37 cpv. 1 (modificato)

¹ Infrazioni contro la presente legge, le relative ordinanze, il regolamento interno e altre regolamentazioni delle istituzioni d'esecuzione, nonché contravvenzioni contro il piano d'esecuzione sono punite quali infrazioni disciplinari.

Art. 38 cpv. 1, cpv. 3 (abrogato)

¹ Sono consentite le seguenti sanzioni disciplinari:



- e) **(modificata)** limitazione o revoca del diritto di visita e di corrispondenza fino a tre mesi.
Sono fatti salvi i contatti con le autorità di vigilanza, i difensori, gli avvocati, gli assistenti spirituali nonché i medici;
- i) **(modificata)** arresto fino a 14 giorni.
- ³ *Abrogato*

Art. 41

Abrogato

Art. 42 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Le sanzioni disciplinari vengono disposte dall'istituzione d'esecuzione.

² Se l'oggetto dell'infrazione è il direttore di un penitenziario decide l'Ufficio. La procedura si conforma all'articolo 46.

³ Le sanzioni disciplinari devono di regola essere eseguite nell'istituzione d'esecuzione che le ha disposte.

Art. 42a (nuovo)

Prescrizione

¹ Le infrazioni disciplinari cadono in prescrizione dopo sei mesi dal momento in cui sono state commesse. Se una persona evade dall'istituzione d'esecuzione, il termine di prescrizione ammonta a un anno dall'evasione.

² L'esecuzione di una sanzione disciplinare cade in prescrizione sei mesi dopo il passaggio in giudicato della disposizione.

Art. 43

Regolamentazione complementare **(titolo modificato)**

Titolo dopo Art. 43 (modificato)

5. Trattamento di dati personali

Art. 43a (nuovo)

Trattamento dei dati da parte delle autorità d'esecuzione



¹ Le autorità d'esecuzione sono autorizzate a trattare i dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, e a svolgere attività di profilazione, se ciò è necessario per adempiere ai loro compiti ufficiali.

Art. 44 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

Comunicazione dei dati tra autorità (titolo modificato)

¹ Le autorità d'esecuzione possono scambiare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, tra di loro e con altre autorità, se ciò è necessario per adempiere ai loro compiti ufficiali.

² Le autorità d'esecuzione comunicano alla Polizia cantonale se un collocato in relazione al quale esistono particolari problemi di sicurezza:

- a) **(nuova)** inizia l'espiazione di una pena o di una misura, viene trasferito o rilasciato;
- b) **(nuova)** beneficia del regime aperto;
- c) **(nuova)** non si è presentato per l'espiazione di una pena o di una misura;
- d) **(nuova)** è evaso nel corso dell'esecuzione della pena o della misura.

³ Le autorità d'esecuzione sono autorizzate a segnalare alle autorità d'esecuzione penale reati da perseguire d'ufficio, senza che gli autori della denuncia debbano essere preventivamente liberati dal segreto d'ufficio.

Art. 44a (nuovo)

Scambio di dati con specialisti

¹ L'autorità collocante mette a disposizione degli specialisti ufficiali e privati ai quali sono stati affidati compiti legati all'esecuzione la documentazione necessaria per l'adempimento dei loro compiti ufficiali o previsti dal contratto.

² Gli specialisti ufficiali e privati ai quali è stata affidata l'esecuzione di una misura o di una terapia di diritto penale presentano rapporto all'autorità committente, periodicamente o su richiesta, in merito all'andamento dell'esecuzione.

³ A prescindere da obblighi di segretezza particolari, gli specialisti ufficiali e privati sono tenuti a informare l'autorità collocante e le autorità d'esecuzione in merito a pericoli seri per il collocato, per terzi o per l'istituzione d'esecuzione e in merito a preparativi di fuga.

⁴ Negli altri casi informano l'autorità collocante e le autorità d'esecuzione in merito a fatti rilevanti per l'esecuzione, se sono stati autorizzati a farlo o se sono stati liberati dal segreto d'ufficio o professionale.



Art. 45

Abrogato

Art. 45a (nuovo)

Conservazione, offerta, distruzione o eliminazione di dati personali

¹ I dati personali riferiti a condannati o collocati per uno dei reati previsti dall'elenco nell'articolo 64 capoverso 1 CP^[15] devono essere offerti all'Archivio di Stato 30 anni dopo il rilascio o il trasferimento.

² I dati personali rimanenti devono essere offerti all'Archivio di Stato dieci anni dopo il rilascio o il trasferimento del condannato o del collocato.

³ I termini di conservazione conformemente al capoverso 1 e al capoverso 2 possono essere superati, qualora i dati personali siano necessari per i seguenti scopi:

- a) in un procedimento d'esecuzione penale, in un procedimento penale o per la difesa da pericoli;
- b) per scopi di ricerca, pianificazione e statistica;
- c) per scopi probatori o di sicurezza oppure per la tutela di interessi degni di protezione dell'interessato;
- d) per l'accertamento, l'attuazione o la prevenzione di diritti in relazione all'esecuzione della pena.

In questi casi i dati personali devono essere offerti all'Archivio di Stato quando non sono più necessari.

⁴ Se l'Archivio di Stato non valuta i dati personali quali dati di valore archivistico, essi devono essere distrutti o eliminati.

Art. 46 cpv. 1 (abrogato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo)

Procedura di opposizione interna al penitenziario (**titolo modificato**)

¹ *Abrogato*

² Il collocato può presentare opposizione scritta all'istituzione d'esecuzione contro decisioni di istituzioni d'esecuzione cantonali e di altre istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone, entro dieci giorni dalla comunicazione. L'interessato può essere sentito per la prima volta durante la procedura di opposizione.

³ L'opposizione non ha effetto sospensivo.

⁴ La procedura di opposizione è gratuita.



Art. 47 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

Procedura di ricorso interna all'Amministrazione **(titolo modificato)**

¹ Le decisioni di istituzioni d'esecuzione cantonali nonché di altre istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone e di società di sicurezza coinvolte possono essere impugnate con ricorso amministrativo all'Ufficio entro 30 giorni dalla comunicazione.

² L'interessato e la Procura pubblica possono impugnare le decisioni dell'Ufficio dinanzi al Dipartimento preposto entro 30 giorni dalla comunicazione.

³ L'Ufficio e il Dipartimento comunicano alla Procura pubblica le loro decisioni.

Art. 48 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

Ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni **(titolo modificato)**

¹ Gli interessati e la Procura pubblica possono presentare ricorso di diritto penale contro le decisioni del Dipartimento dinanzi al Tribunale cantonale entro 30 giorni dalla comunicazione.

² Per la procedura di ricorso fanno stato le disposizioni del Codice di procedura penale^[16].

Titolo dopo Art. 48 (nuovo)

6a. Compito speciale

Art. 48a (nuovo)

Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza

¹ L'Ufficio gestisce un ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. Per adempiere a questo compito l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza è autorizzato a trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione.

² Dopo aver ricevuto una segnalazione conformemente all'articolo 16 capoverso 1 lettera c o all'articolo 16a della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni^[17], l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza contatta immediatamente la persona che esercita violenza e le propone una consulenza gratuita.

³ Se la persona che esercita violenza non desidera ricevere una consulenza, l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza distrugge o elimina immediatamente la documentazione o le informazioni ricevute dalla Polizia cantonale.

⁴ L'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza può rivelare a terzi fatti di cui è venuto a conoscenza attraverso la consulenza volontaria e trasmettere la documentazione relativa a una consulenza volontaria solo se la persona che ha ricevuto consulenza è d'accordo.



Art. 51a (nuovo)

Disposizioni transitorie

¹ L'autorizzazione di istituzioni private per la gestione di uno stabilimento per l'esecuzione di pene e misure rimane valida per due anni dopo l'entrata in vigore della procedura di autorizzazione.

² Gli apparecchi riconoscibili di trasmissione e di registrazione di immagini di cui all'articolo 23a in esercizio al momento dell'entrata in vigore possono continuare a essere utilizzati sotto il nuovo diritto, se entro due anni sono soddisfatti i presupposti richiesti per la sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini.

II.

1.

L'atto normativo "Legge d'introduzione al Codice civile svizzero^[18] (LICC)" CSC [210.100](#) (stato 1 gennaio 2022) è modificato come segue:

Art. 15a cpv. 2 (abrogato)

² *Abrogato*

2.

L'atto normativo "Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)" CSC [320.100](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 9a (nuovo)

Sorveglianza elettronica

¹ L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria esegue la sorveglianza elettronica conformemente all'articolo 28c CC^[19].

² Esso analizza periodicamente o su richiesta del tribunale che ha ordinato la sorveglianza i dati rilevati. Se l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria viene a conoscenza di una violazione del divieto oggetto della sorveglianza, esso informa il tribunale che ha ordinato la sorveglianza. Esso è legittimato a segnalare una tale violazione alla Polizia cantonale e alle polizie comunali.

³ Se la persona da sorvegliare non rispetta le istruzioni dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria e in tal modo vanifica la sorveglianza elettronica, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria può richiedere al tribunale che ha ordinato la sorveglianza di sospendere la sorveglianza elettronica.



⁴ Una volta scadute le misure l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria presenta rapporto al tribunale che ha ordinato la sorveglianza.

⁵ Per il resto esso elabora i dati relativi alla sorveglianza secondo le regole vigenti per la sorveglianza elettronica dei divieti di diritto penale di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

⁶ L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria fattura i costi della sorveglianza elettronica al tribunale che ha ordinato la sorveglianza. Quest'ultimo si assume i costi dell'esecuzione nella misura in cui questi non possano essere addossati alla persona sorvegliata.

3.

L'atto normativo "Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP)" CSC [350.100](#) (stato 1 gennaio 2020) è modificato come segue:

Art. 14 cpv. 2 (nuovo)

² Essi possono anche condurre procedure contro minori.

Art. 16 cpv. 2 (modificato)

² Essa è l'autorità istruttoria ai sensi del diritto processuale penale minorile^[20], decide in merito alla procedura del decreto d'accusa, promuove l'accusa davanti al tribunale dei minorenni ed è responsabile per l'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei confronti di minori.

Art. 16a (nuovo)

Mediazione nella procedura penale minorile

1. Principio

¹ La Procura dei minorenni chiede il consenso delle parti e del rispettivo rappresentante legale per avviare una procedura di mediazione se:

- a) sussiste una prospettiva fondata di risoluzione del conflitto;
- b) lo stato dell'istruttoria lo permette.

² Se è dato il consenso delle parti e del rispettivo rappresentante legale, la Procura dei minorenni incarica un'organizzazione o una persona adeguata dello svolgimento della procedura di mediazione. Si può ricorrere a persone che, in considerazione della loro formazione, delle loro competenze giuridiche e della loro imparzialità possono garantire una procedura corretta.



Art. 16b (nuovo)

2. Procedura

¹ Il mediatore informa le parti in merito agli obiettivi da perseguire, alle condizioni quadro, alla procedura prevista e alla portata della procedura di mediazione, nonché in merito ai loro diritti, in particolare al carattere volontario della partecipazione. In altre procedure le parti non possono appellarsi alle dichiarazioni rilasciate e ai documenti prodotti durante la procedura di mediazione.

² Il mediatore tiene colloqui congiunti con le parti. In via eccezionale sono possibili colloqui individuali. I colloqui vengono svolti escludendo il pubblico. Su richiesta alle parti può essere consentito di farsi accompagnare dal rispettivo rappresentante legale o da una persona di fiducia.

³ Di norma la procedura di mediazione deve concludersi entro tre mesi. Se la mediazione porta a un'intesa, questa viene definita in un accordo scritto. Le parti e il mediatore sottoscrivono l'accordo. Se la mediazione non porta a un'intesa, il mediatore dichiara il fallimento del tentativo.

⁴ Il mediatore informa la Procura dei minorenni in merito alla conclusione della procedura. Su richiesta la Procura dei minorenni viene informata in ogni momento in merito allo stato della mediazione. La Procura dei minorenni mantiene la direzione del procedimento anche durante la procedura di mediazione. Essa garantisce l'esecuzione dell'accordo di mediazione.

Art. 28a cpv. 1^{bis} (nuovo)

Comunicazione di procedimenti penali e di decisioni penali ad altre autorità (**titolo modificato**)

^{1bis} Privati possono essere informati in merito a procedimenti penali e decisioni finali, per quanto questi necessitino dell'informazione per adempiere ai compiti pubblici loro delegati e l'interesse all'informazione prevalga rispetto ai diritti della personalità delle persone interessate.

4.

L'atto normativo "Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)" CSC [613.000](#) (stato 1 gennaio 2019) è modificato come segue:

Art. 16 cpv. 4 (abrogato)

Violenza domestica

1. Intervento (**titolo modificato**)

⁴ *Abrogato*

Art. 16a (nuovo)

2. Segnalazione



¹ Dopo un intervento a seguito di violenza domestica, la Polizia cantonale segnala il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della persona che ha esercitato violenza all'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza.

Art. 22b cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 2^{bis} (nuovo), cpv. 3 (modificato)

Ricerca automatizzata di veicoli (titolo modificato)

¹ La Polizia cantonale può registrare in maniera automatizzata i veicoli e le targhe di controllo per la ricerca di persone od oggetti nonché per impedire, individuare e perseguire reati.

² Può raffrontare e analizzare in maniera automatizzata i dati con banche dati e utilizzarli per creare dei profili di movimento. È ammesso il raffronto automatizzato di dati:

- b) **(modificata)** con indicazioni relative a targhe di controllo di veicoli ai cui detentori è stata revocata o negata la licenza di condurre; e
- c) **(modificata)** con mandati di ricerca concreti.

^{2bis} La Polizia cantonale può utilizzare i dati rilevati in maniera automatizzata per 90 giorni allo scopo di:

- a) chiarire crimini e delitti;
- b) cercare persone scomparse o evase.

³ I dati rilevati in maniera automatizzata vengono distrutti:

- a) **(nuova)** al più tardi dopo 90 giorni in caso di mancato riscontro con una banca dati;
- b) **(nuova)** in caso di riscontro con una banca dati, secondo le disposizioni della corrispondente procedura amministrativa o penale.

Art. 29b (nuovo)

Scambio di dati nella ricerca automatizzata di veicoli

¹ La Polizia cantonale può ottenere mediante una procedura di richiamo da altre autorità di polizia federali, cantonali e comunali, dalla Polizia del Principato del Liechtenstein, dall'Ufficio federale delle strade nonché dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini dati relativi alla ricerca automatizzata di veicoli per gli scopi di cui all'articolo 22b, capoverso 1 ed elaborare i dati raccolti conformemente all'articolo 22b, capoverso 3.

² Essa può rendere accessibili mediante procedura di richiamo alle autorità di cui al capoverso 1, escluso l'Ufficio federale delle strade, i dati della ricerca automatizzata di veicoli per gli scopi menzionati nell'articolo 22b capoverso 1.

³ A questo scopo essa può creare interfacce con i sistemi di rilevamento automatizzato di veicoli di queste autorità.



5.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA)" CSC [618.100](#) (stato 1 gennaio 2020) è modificato come segue:

Art. 25 cpv. 2

² Il servizio competente per l'esecuzione della carcerazione può decidere le seguenti misure disciplinari:

7. **(modificata)** arresto fino a 14 giorni.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

In nome del Gran Consiglio:

La Presidente: *Aita Zanetti*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*

Data di pubblicazione: 8 settembre 2021

Scadenza del termine di referendum: 7 dicembre 2021

[1] RS [311.0](#)

[2] RS [311.1](#)

[3] RS [312.0](#)

[4] CSC [370.100](#)

[5] RS [312.1](#)



- [6] RS [312.1](#)
- [7] RS [321.0](#)
- [8] RS [311.0](#)
- [9] RS [321.0](#)
- [10] RS [311.0](#)
- [11] RS [935.61](#)
- [12] RS [210](#)
- [13] RS [935.61](#)
- [14] RS [311.0](#)
- [15] RS [311.0](#)
- [16] RS [312.0](#)
- [17] CSC [613.000](#)
- [18] Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994
- [19] RS [210](#)
- [20] RS [312.1](#)